Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1487

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PUGLIA, GAUDIANO, ORTIS, RICCARDI, DONNO, ANGRISANI, LANNUTTI, VANIN, FENU, VONO, PRESUTTO, GIANNUZZI, NOCERINO e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 2019

Abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il Paese sta attraversando un periodo di forte crisi che ha investito tutti i settori, creando un disagio sociale da non sottovalutare.

Gli effetti dello stallo economico hanno colpito fortemente anche i lavoratori autonomi, e in particolare gli artigiani e i commercianti, che hanno visto abbassarsi, nel corso di quest'ultimi anni, i proventi dell'attività da loro posta in essere.

Si avverte, dunque, con particolare interesse, e per ragioni di giustizia sociale, l'esigenza di intervenire sul sistema normativo vigente, per restituire a queste categorie maggiore respiro patrimoniale.

In particolare, l'attuale assetto legislativo prevede che gli artigiani e i commercianti, indipendentemente dal reddito dichiarato, siano comunque tenuti a pagare una somma, già prestabilita dalla legge, a titolo di contributi previdenziali, al di sotto della quale non è ammesso scendere.

L'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, stabilisce le modalità di calcolo del livello minimo imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Il livello minimo imponibile, definito reddito minimo degli artigiani e dei commercianti iscritti alla gestione separata INPS, viene usato come base di calcolo per i contributi previdenziali, determinati anticipatamente prescindendo dal reddito prodotto e dichiarato.

Il contributo minimo obbligatorio, dovuto anche nel caso in cui l'effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto delle soglie stimate, può essere definito come « contribuzione per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) minimale ».

Alla luce di quanto sopra, per l'anno 2018, il reddito minimo annuo preso in considerazione ai fini del calcolo contributivo IVS dovuto dagli artigiani e degli esercenti attività commerciali è stato pari a euro 15.710,00.

Tale valore viene ottenuto, appunto, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2018 (euro 48,20) ed aggiungendo al prodotto l'importo di euro 617,39 cosi come disposto dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Stante quanto detto, applicando rispettivamente ad artigiani e commercianti l'aliquota del 24 per cento e del 24,09 per cento, è dovuta, a titolo di contributo previdenziale minimo inderogabile, la somma annua di euro 3.777,84 e di euro 3791,98.

Si deve ritenere, pertanto, doveroso abrogare il comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e il comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, allo scopo di aiutare questa categoria di lavoratori autonomi che, non guadagnando a sufficienza, non è, di fatto, in grado di far fronte al pagamento dei contributi previdenziali secondo il criterio di calcolo cosi determinato.

Il fine che questa modifica legislativa si propone di raggiungere è quello di restituire equità contributiva ai lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, che non guadagnano abbastanza per poter pagare un con-

tributo previdenziale fisso predeterminato troppo alto.

Si vuole pertanto che i contributi previdenziali dovuti siano proporzionali al reddito dichiarato, prescindendo da un minimo contributivo.

La modifica di cui al presente disegno di legge non solo si coniuga perfettamente con la Carta Costituzionale, ma ristabilisce un'armonia normativa con l'articolo 53 della Costituzione che stabilisce che « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva » e che « Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».

Infine, bisogna sottolineare che l'abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali darà un forte incentivo alla creazione di nuove attività imprenditoriali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abolizione del minimo imponibile)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e il comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo le parole: « assistenza sociale » sono inserite le seguenti: « , fatte salve le gestioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, ».

Art. 2.

(Disposizioni attuative)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina relativa ai contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è adeguata alle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00